



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09.04.2015
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Principi di carattere generale
- Art. 4 – Concessioni
- Art. 5 – Soggetti

PARTE SECONDA - PROCEDURE DI RILASCIO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 6 – Procedimento rilascio degli atti di concessione
- Art. 7 – Domanda di occupazione
- Art. 7 bis – Domanda di occupazione relativa a Pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 8 – Istruttoria
- Art. 9 – Predisposizione dell'atto di concessione
- Art. 10 – Contenuto ed efficacia provvedimento concessione
- Art. 11 – Rilascio della concessione
- Art. 12 – Principali obblighi occupante
- Art. 13 – Principali obblighi del Comune e controlli
- Art. 14 – Modifica, revoca, decadenza e rinuncia della concessione
- Art. 15 – Subentro della concessione
- Art. 16 – Occupazione d'urgenza
- Art. 17 – Anagrafe delle concessioni permanenti e dei suoli pubblici
- Art. 18 – Aggiornamento delle tariffe e dei diritti
- Art. 19 – Divieto di rilascio di concessioni

PARTE TERZA – DISCIPLINA DEL CANONE

- Art. 20 – Oggetto del canone
- Art. 21 – Durata delle occupazioni
- Art. 21 bis – Durata delle occupazioni relative a Pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 22 – Occupazioni abusive
- Art. 23 – Suddivisione del territorio

Art. 24 – Determinazione della misura della tariffa

Art. 25 – Particolari tipologie e criteri di determinazione del canone

Art. 25 bis – Determinazione della misura della tariffa relativa alle occupazioni realizzate da pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande

Art. 26 – Casi particolari

Art. 27 – Arrotondamento della superficie occupata

Art. 28 – Agevolazioni

Art. 29 – Esenzioni

Art. 30 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 31 – Rateizzazione

Art. 32 – Sanzioni

Art. 33 – Omesso, parziale o ritardato pagamento

Art. 34 – Rimborsi

Art. 35 – Riscossione coattiva

Art. 36 – Contenzioso

PARTE QUARTA – NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 37 – Entrata in vigore del presente regolamento

Art. 38 – Disciplina transitoria

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per “occupazione”: la disponibilità o l’occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come definiti alla lettera c), che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni, con conseguente sottrazione degli stessi ad un uso generale, da parte della collettività;
- b) Per “concessione”: il provvedimento amministrativo con il quale si consente l’occupazione dei beni indicati alla lettera a), e si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario, e si determina la misura del canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”: le aree ed i relativi spazi, sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree allestite in mercati, anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;
- d) Per “concessionario”: il titolare della concessione, ovvero il soggetto che ha ottenuto il provvedimento, di cui alla lettera b), per effettuare e mantenere in essere legittimamente l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) Per “canone”: l’importo che il concessionario, o l’occupante di fatto, deve pagare per la disponibilità, annuale, temporanea o permanente, dell’area o dello spazio pubblico, concessi od autorizzati.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite dall’art.1, lettera c), del presente regolamento, le modalità di richiesta, rilascio, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché le modalità di applicazione del canone (COSAP) per le occupazioni medesime.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) Il procedimento amministrativo di rilascio e revoca delle concessioni relative a:
 - Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi, sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati, anche attrezzati;
 - Occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - Occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - Occupazioni con impianti per la distribuzione carburanti;
 - Occupazioni con impianti pubblicitari;
 - Occupazioni realizzate da aziende che erogano servizi pubblici, con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- b) Uno specifico procedimento di rilascio e revoca delle concessioni relative ai Pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande;
- c) Le tipologie di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che producono;
- d) La classificazione di strade, aree e spazi pubblici, secondo la loro importanza, ai fini dell’applicazione del canone;
- e) Le agevolazioni speciali;
- f) I criteri di determinazione del canone;
- g) Le modalità ed i termini per il pagamento del canone;

- h) Gli accertamenti e le sanzioni;
- i) La disciplina transitoria.

Art. 3 - Principi di carattere generale

1. Il presente regolamento è emanato in aderenza ai seguenti principi fondamentali:
 - a) Principio del sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione dello spazio pubblico da parte del singolo, considerando che nei riguardi della collettività il sacrificio imposto è tanto più gravoso quanto più l'impiego del suolo è posto in funzione esclusiva dell'interesse del concessionario, secondo il fattore tempo.
In virtù di tale principio, tenuto conto della vocazione turistica stagionale del territorio comunale, il sacrificio imposto dalla sottrazione del suolo pubblico alla collettività si considera tanto maggiore quanto minore è la durata e la concentrazione del periodo di occupazione in ragione della oggettiva differenziazione di valore assunto per la collettività stessa del suolo pubblico a seconda che l'occupazione stessa si concretizzi in periodi di alta stagione o in periodi di bassa stagione.
 - b) In coerenza con il principio di cui al precedente punto a) e all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in base al quale il presupposto di applicazione del prelievo consiste non solo e non tanto nella limitazione o sottrazione all'uso collettivo di parte del suolo pubblico ma soprattutto nella *"correlazione con il vantaggio particolare che deriva al singolo dall'utilizzazione del suolo pubblico nel suo esclusivo interesse"*, il presente regolamento reca una disciplina differenziata che tiene conto del dato oggettivo costituito dall'interesse particolare connesso alla tipologia di attività svolta sul suolo e quindi al vantaggio economico che il concessionario ne riceve. Conseguentemente, tenuto conto della vocazione turistica stagionale del territorio comunale, sarà considerato maggiore il vantaggio economico che il concessionario trae dall'utilizzo del suolo quanto minore e più concentrata nel periodo di alta stagione sarà l'occupazione realizzata.
 - c) Principio di ponderazione. Le caratteristiche peculiari del territorio comunale sono tali per cui la stagionalità alta e bassa induce all'incremento o al decremento dell'apertura dei servizi rivolti al cittadino. Obiettivo prioritario del presente regolamento è far sì che il vantaggio costituito dalla qualità e quantità dei servizi attivi sul suolo pubblico nel periodo di alta stagione si mantenga il più possibile e quindi riverberi i suoi effetti a favore della cittadinanza anche nei periodi di bassa stagione, allungando il periodo di apertura degli stessi in un'ottica di estensione annuale dei servizi offerti alla comunità locale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera *"alta stagione"* il periodo intercorrente tra il 1 Aprile e il 31 Ottobre di ogni anno. Conseguentemente, si considera *"bassa stagione"* il periodo compreso tra il 1 Novembre e il 31 Marzo di ciascun anno.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare, in qualsiasi modo, il suolo pubblico, nonché gli spazi sottostanti o soprastanti lo stesso, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti in materia.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per le quali è stato concesso, con le modalità e le condizioni previste dall'atto di concessione. Deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione, deve essere restituito al Comune libero da ogni struttura ed indenne, con integrale ripristino dello stato originario dei luoghi. In difetto si procederà d'ufficio, con ogni onere di spesa a totale carico del concessionario.
5. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico - edilizi, di decoro della zona nella quale è ubicata l'area da occupare, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolari prescrizioni o specifiche regolamentazioni possono essere imposti per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il servizio comunale che rilascia la concessione può imporre, al titolare della concessione, specifiche prescrizioni, atte a tutelare l'ambiente e la particolarità dei luoghi.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio, si rinvia, per quanto non previsto dal presente regolamento, alla normativa urbanistico edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salve le eccezioni di Legge, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, sono previsti dal presente regolamento.
9. La domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata con le modalità e nei termini indicati all'art. 7, fatta salva la speciale disciplina relativa ai Pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande recata dall'art. 7 bis.
10. Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a terzi, comunque connessi, correlati o dipendenti dalla concessione del suolo pubblico.

Art. 4 – Concessioni

1. Le occupazioni permanenti, annuali o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Le occupazioni, di cui al comma 1, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni, come precisato nell'atto di concessione, alla quale consegue, correlativamente, una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi, da parte della collettività.

Art. 5 – Soggetti

1. Il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.
2. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari, in solido tra di loro.
3. Se la concessione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio stesso. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare la propria nomina, entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quando è avvenuta.
4. Il canone deve essere pagato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano, in tutto o in parte, dell'occupazione.

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI RILASCIO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 6 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. I provvedimenti di concessione, che costituiscono il titolo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono subordinati all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, come disciplinato dal seguente regolamento.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione di aree e spazi pubblici, sia nel sottosuolo che sul soprassuolo, nonché sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento, di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e deve essere coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed

integrazioni (Codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Domanda di occupazione

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve presentare all'ufficio Polizia Municipale apposita domanda conforme al modello predisposto dal medesimo Ufficio, il quale provvede, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti controinteressati, a darne comunicazione agli stessi nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti dati:
 - a) Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax o l'indirizzo e-mail;
 - b) Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico, il numero di fax o l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) Nel caso di condomini: la domanda va sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza di questi, da tutti i condomini;
 - d) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici, sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
 - e) La misura (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la data di inizio e fine dell'occupazione;
 - f) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico richiesti;
 - g) La descrizione particolareggiata dell'eventuale opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, nonché gli estremi della relativa pratica edilizia;
 - h) L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni previste dal presente regolamento e nell'atto di concessione.

Il servizio Polizia Municipale, nel caso in cui sia necessario, può richiedere, ulteriore documentazione, finalizzata al rilascio della concessione.

3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, a pena di improcedibilità:
 - a) Ricevuta del versamento relativa ai diritti d'istruttoria dovuti, ai sensi del successivo art. 8 del presente regolamento;
 - b) La planimetria, in scala non superiore ad 1:250, idonea ad evidenziare la superficie del suolo che si intende occupare;
 - c) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza, da parte del richiedente o della società dal medesimo rappresentata, di debiti di qualsiasi natura, nei confronti del Comune.
4. Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine accordato all'istante per la regolarizzazione, saranno archiviate.
La comunicazione di archiviazione e la decisione adottata in merito alla domanda sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite Pec, ove posseduta ed indicata dal richiedente della concessione.

Art. 7 bis – Domanda di occupazione relativa ai Pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande

1. Il legale rappresentante di un'attività, qualificata ai sensi della vigente normativa come Pubblico esercizio o esercizio di vicinato che effettua somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti, bar, gelaterie, alberghi... etc), interessato ad effettuare l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per lo

svolgimento delle proprie attività, deve presentare all'Ufficio Polizia Municipale, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda conforme al modello predisposto dal medesimo Ufficio.

In sede di prima applicazione ed in deroga al termine di cui sopra, le domande finalizzate ad ottenere la concessione di suolo pubblico dovranno essere presentate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2, del successivo art. 38.

2. Tale domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Polizia Municipale, il quale provvederà allo svolgimento dell'istruttoria e all'adozione dell'eventuale provvedimento di concessione o diniego alla concessione del suolo pubblico richiesto
3. A pena di improcedibilità la domanda deve contenere, in allegato, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 7, comma 2, i seguenti documenti:
 - Ricevute attestanti il regolare versamento degli importi dovuti a titolo di COSAP, come previsto dal successivo comma 5, anche se relative ad altre concessioni.
 - Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente attesta il periodo di effettiva apertura che intende effettuare per l'esercizio della propria attività nel corso dell'anno avvenire. In sede di prima applicazione del presente regolamento, tale dichiarazione dovrà tener conto degli eventuali periodi di apertura, già posti in essere nell'anno 2015, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 - Planimetria con indicazione delle coordinate GPS identificative dei punti delimitanti il perimetro dell'area oggetto di richiesta di concessione.
4. Le domande prive dei documenti previsti nel presente articolo saranno da considerarsi respinte e conseguentemente archiviate.
5. Per l'anno 2015, in fase di prima applicazione del presente regolamento, dovranno essere allegate alla richiesta di concessione le ricevute attestanti il regolare versamento degli importi dovuti a titolo di COSAP, come sopra descritti, relativamente alle ultime 5 annualità. A decorrere dall'anno 2016, dovranno essere allegate le ricevute attestanti il regolare pagamento degli importi dovuti a titolo di COSAP relative all'annualità precedente. In caso di rateizzazione del debito maturato nei confronti del Comune, così come disciplinato al successivo art. 31, all'istanza di concessione dovrà essere allegato il provvedimento di rateizzazione unitamente alla prevista garanzia fideiussoria.

Art. 8 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, individuato nell'ambito dell'Ufficio di Polizia Municipale, attiva la fase istruttoria, provvedendo ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda e ad un controllo della documentazione ad essa allegata.
Qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, il suddetto Ufficio provvede ad inoltrare la domanda agli Uffici competenti dell'amministrazione comunale, per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano necessari od opportuni.
Gli Uffici comunali, ai quali viene inviata la suddetta documentazione, devono evidenziare, motivando in fatto ed in diritto, eventuali motivi che non permettono l'accoglimento dell'istanza. È sufficiente un solo parere negativo, affinché la domanda venga respinta.
L'Ufficio di Polizia Municipale nel corso dell'istruttoria dovrà eseguire le attività di controllo e di verifica, disciplinate dal comma 2 del successivo art. 13.
2. Il responsabile del procedimento, qualora la domanda risulti incompleta, ovvero carente nella documentazione, fatta salva la particolare disciplina recata dal comma 4, del precedente art. 7 bis, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, invia al richiedente apposita richiesta di integrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena archiviazione della stessa, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla ricezione della raccomandata A/R. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere la stessa concessione od autorizzazione, deve presentare una nuova domanda, con pagamento dei relativi diritti istruttori.
4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza regolare e completa.

5. Per ogni domanda di concessione di suolo pubblico presentata, è dovuto il pagamento dei diritti di istruttoria secondo l'allegata tabella al presente regolamento.
6. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale si deve concludere il procedimento amministrativo. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

Art. 9 – Predisposizione dell'atto di concessione

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri da parte dei competenti Uffici, ove necessario, sarà predisposto il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa.

Art. 10 – Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) I dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo pubblico;
 - b) L'ubicazione dell'occupazione e la misura esatta della stessa (espressa in metri quadrati o in metri lineari), nonché, limitatamente alle concessioni relative a Pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, gli esatti riferimenti delle coordinate GPS identificative dei punti delimitanti il perimetro dell'area oggetto di occupazione.
 - c) La data di inizio e la data di scadenza della concessione e l'uso specifico al quale la stessa è destinata;
 - d) Le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione, comprese quelle prescritte a tutela dei diritti di terzi;
 - e) L'importo, i termini e le modalità di pagamento del canone e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
 - f) La domanda o condizione nella quale si precisa che il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti a terzi, comunque connessi o dipendenti dal rilascio della concessione;
 - g) L'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione, a richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo.
2. La concessione acquista efficacia dal momento del rilascio.
3. Il rilascio della concessione, che sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite pec, non costituisce titolo per realizzare opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili.

Art. 11 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - Regolare presentazione della domanda di occupazione e dei relativi documenti allegati, così come previsto nei precedenti artt. 7 e 7 bis
 - Pagamento, in un'unica soluzione, dell'importo dovuto a titolo di canone relativo alla concessione oggetto di rilascio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 30.
2. Nessuna occupazione di area pubblica può essere effettuata senza il regolare atto di concessione e senza pagamento del relativo canone, ad eccezione delle occupazioni esenti da canone, per le quali è, peraltro, sempre richiesto l'atto di concessione.
3. Il concessionario è obbligato ad esibire agli organi di vigilanza e controllo l'atto di concessione.
4. Nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture utilizzate per l'occupazione, deve essere affissa copia della concessione, in un luogo ben visibile. È altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a propria cura e spese, l'eventuale segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, prescritta dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 12 – Principali obblighi dell'occupante

1. L'occupante è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, riguardanti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi concessi.
L'occupante è tenuto ad osservare tutte le disposizioni, legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) Eseguire, a proprie cure e spese, in caso di revoca o di scadenza della concessione, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare l'assetto dell'area, eliminare eventuali danni derivati al suolo ed alle strutture preesistenti, nonché rimuovere eventuali materiali ivi depositati e lasciati. In mancanza, provvede il Comune con addebito delle relative spese all'occupante.
 - b) Mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione, esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che legittima l'occupazione, sollevare il Comune da ogni o qualsiasi responsabilità per danni a terzi, comunque connessi o dipendenti dall'occupazione. La pulizia del suolo dovrà essere garantita per le concessioni annuali durante il periodo di chiusura.
 - c) Rispettare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione e pagare il canone alle scadenze previste.
 - d) Limitatamente alle occupazioni temporanee, così come definite al successivo art. 21 bis, lettera a), del presente regolamento, eseguire a proprie cure e spese la rimozione, entro e non oltre 30 gg successivi alla scadenza della concessione, delle opere installate e ripristinare l'assetto dell'area, eliminare eventuali danni derivati al suolo ed alle strutture preesistenti, nonché rimuovere eventuali materiali ivi depositati e lasciati. In mancanza, provvede il Comune, con addebito delle relative spese all'occupante.

Art. 13 – Principali obblighi del Comune e controlli

1. I provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono annotati a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale in apposito registro informatico, in base all'ordine cronologico della data di rilascio, con indicazione del nominativo del titolare della concessione e dell'importo dovuto.
Il registro di cui sopra deve essere continuamente tenuto aggiornato, in modo che l'Ufficio di Polizia Municipale possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si verifichi relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione od al titolare della concessione.
2. L'Ufficio di Polizia Municipale, sia nella fase istruttoria, disciplinata al precedente art. 8, sia successivamente al rilascio della concessione, dovrà:
 - a) Procedere al controllo della superficie richiesta in concessione, verificando che l'occupazione non ecceda la stessa.
 - b) Verificare in ordine al corretto versamento del canone dovuto dal concessionario, anche relativamente ed eventuali precedenti concessioni.
 - c) Verificare il corretto versamento dei diritti d'istruttoria dovuti dal richiedente.
 - d) Verificare l'assenza di vincoli di inconcedibilità, così come disciplinati al successivo art. 19, relativamente al suolo oggetto di richiesta di concessione.
 - e) Procedere all'accertamento della veridicità della dichiarazione resa dal richiedente la concessione in ordine all'assenza di debiti di qualsiasi natura nei confronti del Comune. Al fine di procedere a tale accertamento, l'Ufficio di Polizia Municipale potrà avvalersi della collaborazione degli altri Uffici comunali.
 - f) Procedere all'accertamento della veridicità della dichiarazione resa dal richiedente della concessione in ordine al periodo di effettiva apertura dell'attività. A tale proposito, l'Ufficio Polizia Municipale, a mezzo dei propri agenti, verificherà, con cadenza almeno mensile, l'effettiva apertura di ciascun Pubblico esercizio o esercizio di vicinato che effettua somministrazione di alimenti e bevande e che abbia in essere rapporti di concessione di

suolo pubblico. L'agente verificatore ha facoltà di richiedere all' esercente, in sede di verifica, eventuale documentazione, anche a carattere fiscale, attestante l'apertura dell'attività nel mese di riferimento. Al termine della verifica, l'agente della Polizia Municipale curerà la redazione di apposito verbale di accertamento, al quale dovrà essere allegata la documentazione richiesta all' esercente.

- g) Provvedere alla tenuta di apposito registro nel quale dovranno essere indicati, per ciascun Pubblico esercizio o esercizio di vicinato che effettua somministrazione di alimenti e bevande, l'esito degli accertamenti mensili effettuati ai sensi della precedente lettera f). Tale registro dovrà, quindi, attestare l'effettiva apertura, per ciascun mese dell'anno, di ogni singola attività di Pubblico esercizio o esercizio di vicinato che effettua somministrazione di alimenti e bevande che usufruisce di suolo pubblico.

Art. 14 – Modifica, revoca, decadenza e rinuncia della concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza o di pubblica necessità.
2. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, salvi i casi di revoca e conseguente mancato o ridotto utilizzo della concessione stessa;
3. La modifica della concessione comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone, in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca dell'atto di concessione comporta anche lo sgombero ed il ripristino dell'area occupata, nonché il pagamento dell'importo relativo ad eventuali danni arrecati al patrimonio comunale;
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e ripristino del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa di ogni spesa a carico del concessionario;
6. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) Violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
 - b) Violazioni di norme di legge o regolamento, in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - c) Violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
 - d) Mancata effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti dal presente regolamento;
 - e) Venir meno della titolarità dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione;
 - f) Casi particolari di decadenza previsti da leggi di settore.
 - g) Mancata occupazione dell'area pubblica concessa, senza giustificato motivo, entro i 30 (trenta) giorni successivi al rilascio della concessione permanente, oppure entro i 15 (quindici) giorni successivi al rilascio della concessione temporanea;
7. Il titolare può rinunciare alla concessione temporanea, mediante comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
8. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente, con comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione anticipata. In assenza di comunicazione di rinuncia, rimane dovuto il canone stabilito.

Art. 15 – Subentro della concessione

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo o spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di vigenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione sarà da considerarsi decaduta, fatta salva la possibilità da parte del nuovo concessionario di presentare nuova istanza, ai sensi dei precedenti artt. 7 e 7 bis.

3. Il rilascio della concessione al nuovo richiedente non dà luogo a rimborso del canone già versato dal precedente concessionario.
4. In caso di morte del titolare della concessione, gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma, entro un anno dalla data del decesso del titolare, devono inoltrare nuova istanza di concessione all'ufficio competente, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis.

Art. 16 – Occupazione d'urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi d'urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale e all'Ufficio tecnico, a mezzo fax, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione e deve, comunque, presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e per il rilascio del provvedimento concessorio, adeguatamente motivato. Saranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.
Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa una adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo, per l'interessato, di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, e di effettuare l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
5. Per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 17 – Anagrafe delle concessioni dei suoli pubblici

1. L'Ufficio di Polizia Municipale provvede a registrare su apposito software le concessioni, seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, provvedendo altresì a registrare le rispettive date di scadenza, nonché le eventuali variazioni di titolarità o nella misura e modalità di occupazione. Tale adempimento è previsto sia per le concessioni annuali che per quelle permanenti o temporanee. L'insieme delle suddette informazioni costituisce l'anagrafe delle concessioni di suolo pubblico rilasciate.
2. L'Ufficio di Polizia Municipale provvede altresì alla tenuta dell'elenco dei singoli suoli pubblici oggetto di provvedimenti di concessione, annotando per ciascuna area concessa eventuali variazioni di superficie della stessa (rilevate d'ufficio o dichiarate dal concessionario), unitamente allo stato di solvenza o di insolvenza del canone dovuto dai concessionari titolari nel tempo dell'area.

Art. 18 – Aggiornamento delle tariffe e dei diritti

1. Le tariffe, finalizzate alla quantificazione del canone, così come riportate nell'allegato A) al presente regolamento, sono determinate dal Consiglio Comunale.
2. La misura dei diritti d'istruttoria, prevista all'art. 8, comma 5 del presente regolamento, potrà essere aggiornata dalla Giunta Municipale.

Art. 19 – Divieto di rilascio di concessioni

1. Non potrà procedersi, in alcun caso, al rilascio di concessione, relativamente alle aree pubbliche già oggetto di provvedimenti di concessione, per le quali sussista il mancato pagamento, anche per una sola annualità, del relativo canone e di ogni altro tributo comunale.
2. Su tali aree, caratterizzate da omissione del pagamento del canone o di ogni altro tributo, che ne consentiva la fruizione da parte del concessionario, viene attribuito un “vincolo di inconcedibilità”
3. Quanto sopra indipendentemente dal soggetto che abbia omesso di eseguire i dovuti versamenti del canone. Per tanto in caso di richiesta di concessione di suolo pubblico oggetto di vincolo di inconcedibilità, l’ufficio non potrà procedere al rilascio della concessione. Il suddetto vincolo d’inconcedibilità decadrà solo a fronte del pagamento del canone, o dei canoni pregressi dovuti per l’area oggetto di vincolo. Il pagamento finalizzato alla rimozione del suddetto vincolo, dovrà essere eseguito dal concessionario originario che risultava inadempiente al pagamento o da altro soggetto per conto del medesimo, fermo restando, altresì il pagamento degli interessi maturati e della sanzione applicata ai sensi del successivo art. 32.
4. Il suddetto vincolo di inconcedibilità sarà ritenersi decaduto anche in caso di rateizzazione del debito così come disciplinato dal successivo art. 31, comma 1.

PARTE TERZA **DISCIPLINA DEL CANONE**

Art. 20 – Oggetto del canone

1. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per le occupazioni permanenti, temporanee o annuali realizzate su suolo pubblico.
Sono comunali i tratti di strada attraversanti il centro abitato, individuato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti, temporanee o annuali degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi cavi, condutture ed impianti.

Art. 21 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti, temporanee o annuali, fatta salva la disciplina del successivo art. 21 bis.
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate anche con elementi di arredo urbano (conformi al Regolamento sull’ornato vigente), la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è superiore all’anno.
Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, è inferiore all’anno, fatta salva la particolare disciplina recata dal successivo art. 21 bis. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.
2. Le concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere revocate, sospese o modificate, come indicato nell’art. 14 del presente regolamento.
3. La concessione di occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell’atto di concessione, senza che occorra, per questo, alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell’ufficio competente.
4. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione, danno diritto alla riduzione od alla restituzione, proporzionale, del canone.

Art. 21 bis – Durata delle occupazioni relative a Pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande.

1. Relativamente alle attività commerciali qualificate ai sensi della vigente normativa come pubblico esercizio o esercizio di vicinato che effettua somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, gelaterie, alberghi...etc), le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in base al periodo di effettiva apertura dell'attività, così come dichiarata dal richiedente la concessione ai sensi del precedente art. 7 bis ed accertata dalla Polizia Municipale, ai sensi del precedente art. 13, comma 2 lettera f), come segue:
 - a) Occupazioni temporanee: occupazioni poste in essere per lo svolgimento di attività che garantiscano un'effettiva apertura sino a 7 mesi (fino a 210 gg consecutivi) per ciascun anno solare
 - b) Occupazioni annuali: occupazioni poste in essere per lo svolgimento di attività che garantiscano un'effettiva apertura oltre 7 mesi (almeno 240 gg) per ciascun anno solare.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per mese si intende un periodo temporale non inferiore a 30 gg.
Relativamente alle occupazioni di cui alla lettera b), i concessionari sono espressamente esentati dall'obbligo previsto all' art. 12, comma 1, lettera d), purché in regola con il pagamento del canone.
2. In caso di mancato pagamento del canone, le occupazioni annuali sono soggette al medesimo obbligo previsto per le concessioni temporanee disciplinato dal precedente art. 12, comma 1, lettera d).

Art. 22 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni, realizzate senza il preventivo rilascio della concessione comunale, sono considerate abusive.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° (trentesimo) giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. Le occupazioni abusive permanenti, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare, con esattezza, la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.
4. Oltre all'ipotesi disciplinata dal primo comma, sono considerate abusive le occupazioni:
 - a) Eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
 - b) Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - c) Che si protraggono oltre il termine di scadenza, senza che siano intervenuti rinnovo o proroga della concessione ovvero, oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o autorizzazione;
 - d) Che sono realizzate come occupazioni d'urgenza, in assenza dei relativi presupposti;
 - e) Mantenuite in opera, malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - f) Attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata regolarmente dichiarata la sospensione dell'attività cui sono connesse;
 - g) Effettuate da persona diversa dal concessionario, salvi i casi di sub ingresso previsti dal presente regolamento;
 - h) Per le quali non è stato effettuato il pagamento del relativo canone, entro il termine previsto.
5. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive di cui al comma 1, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, diversamente si considerano occupazioni abusive temporanee.
6. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata a mezzo di apposito verbale comporta, per il trasgressore, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 32.

7. In tutti i casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione, il Comune, con ordinanza notificata al trasgressore, ordina la rimozione di tutto ciò che occupa gli spazi pubblici e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione di tutto ciò che si trova sull'area e la rimessa in pristino della stessa, saranno effettuati d'ufficio, con conseguente addebito delle relative spese al trasgressore. Il materiale rimosso sarà depositato in locali od aree idonee, con addebito sul trasgressore di tutte le spese di trasporto, custodia e magazzinaggio.
8. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, per effetto dell'occupazione non autorizzata.
9. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti, comunque, non sanano l'irregolarità dell'occupazione.

Art. 23 – Suddivisione del territorio

1. Ai fini della determinazione delle tariffe canone di concessione, il territorio comunale è suddiviso in "zone", secondo il rapporto d'importanza degli spazi ed aree pubbliche occupati;
2. Le zone sono individuate come dall'elaborato grafico allegato B) al presente regolamento, dal quale emerge la suddivisione del territorio comunale in due zone denominate come segue:
 - ZONA "A"
 - ZONA "B"

Art. 24 – Determinazione della misura della tariffa

1. La determinazione della tariffa è stabilita dall'Amministrazione Comunale, considerando il valore economico della disponibilità delle aree, in relazione all'attività svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico, alle finalità d'uso, alle modalità di applicazione e alla classificazione del territorio prevista al precedente art. 23.
2. Per le occupazioni permanenti, il canone si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi. Il canone è dovuto per anno solare.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone si ottiene moltiplicando l'importo base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi e per il periodo di occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, si applica comunque la tariffa giornaliera.
4. Per le occupazioni annuali realizzate per lo svolgimento di attività di pubblico esercizio o esercizio di vicinato che effettua somministrazione di alimenti e bevande, si rinvia alla disciplina recata dal successivo art. 25 bis.

Art. 25 – Particolari tipologie e criteri di determinazione del canone

A. Passi carrabili

La superficie da tassare per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno, al quale si dà accesso per la profondità convenzionale, di un metro lineare.

La larghezza del cancello carrabile deve essere almeno 2,50 ml.

Agli effetti del canone sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione (art.44 del Decreto Legislativo n. 507/1993), per i quali il Comune rilascia, a richiesta, l'apposito contrassegno. Si considerano comunque tali i manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o in ogni caso, da una modifica del piano stradale, volta a facilitare l'accesso dei veicoli nella proprietà privata.

Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse al relativo utilizzo, può rinunciare allo stesso, e restituire all'Ufficio competente il relativo contrassegno identificativo. Il titolare deve inoltre ripristinare l'assetto stradale a proprie cure e spese.

Il contrassegno identificativo di passo carrabile, costituito dall'apposito cartello segnaletico, è personale e riferito al fabbricato per il quale è stato richiesto e rilasciato. Il rilascio del cartello è subordinato al pagamento di una somma a titolo di rimborso del costo del cartello medesimo. Fino a quando il titolare del passo carrabile non effettua la rinuncia o disdetta allo stesso, restituendo il contrassegno identificativo, è obbligato al pagamento del canone.

B. Passi carrabili a filo manto stradale (passi a raso)

Nei casi di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedano ed ottengano il rilascio di apposito cartello segnaletico, previo pagamento di una somma a titolo di rimborso.

Le spese per l'eventuale messa in ripristino dell'assetto stradale, sono a carico del richiedente.

C. Occupazione del sottosuolo e soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, comprese le tende solari degli esercizi commerciali in genere, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensione espressa in metri quadrati della loro proiezione a terra.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture e simili, realizzate da soggetti diversi da quelli eroganti i pubblici servizi, la tariffa è stabilita in base alla lunghezza in metri lineari, che si intende occupare, comprensiva di eventuali manufatti collegati alle condutture (pozzetti, griglie etc etc).

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione.

D. Occupazioni nei mercati settimanali, stagionali e fiere

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nei mercati settimanali, stagionali e fiere, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dal titolo abilitativo commerciale, rilasciato ai singoli operatori, nel quale deve essere precisato la superficie utilizzabile nell'esercizio dell'attività, distinta per strutture di vendita, veicoli trasporto merci, od altro.

E. Occupazione con chioschi

Per le occupazioni con chioschi, la superficie valutabile per la determinazione del canone è quella indicata nell'apposito provvedimento di concessione.

F. Occupazione di marciapiedi e strade con vasche e fioriere ornamentali

È consentita l'occupazione dei marciapiedi con vasche ornamentali di larghezza non superiore a 40 cm, poste in aderenza al muro di fabbrica, a condizione che venga lasciato libero non meno di ml. 1,30 di larghezza del marciapiede per il passaggio dei pedoni e carrozzelle in genere, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (Decreto legislativo n. 285/92).

Le vasche ornamentali dovranno essere mantenute decorosamente, a cura e spese del concessionario.

È consentita l'occupazione di strade da parte di titolari di attività con fioriere ornamentali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

La determinazione del canone è data dalla superficie complessivamente occupata, come precisato nell'allegata tabella a presente regolamento.

G. Occupazioni con impalcature e cantieri, per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, aree per deposito attrezzature ad uso cantiere e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo sul suolo di tali strutture, risultante dall'atto di concessione.

Le autorizzazioni relative a lavori realizzabili con concessione edilizia o SCIA sono subordinate alla durata della validità dei relativi titoli abilitativi edilizi.

Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizzi l'occupazione di suolo pubblico, esegue lavori o depositi materiali, ponteggi, strutture ed altro, deve rispettare le norme stabilite dal decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Dal 1° maggio al 30 settembre di ciascun anno non potranno essere rilasciate concessioni per occupazioni con impalcature, ponteggi, aree per deposito attrezzature ad uso cantiere e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, se non per lavori destinati a concludersi entro il 30 giugno, salvo i casi disciplinati al precedente art. 16.

Dal 1° luglio al 30 settembre, nonché nel periodo delle festività natalizie, di ciascun anno, tutte le occupazioni poste in essere, già concesse, dovranno essere rimosse.

H. Occupazioni per attività promozionali

Le occupazioni per attività promozionali sono consentite nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs n. 285/92.

La determinazione del canone è data dalla superficie complessivamente occupata, rapportata alla durata della occupazione, come precisato nell'allegata tabella al presente regolamento.

I. Occupazioni per spettacoli viaggianti

Per le occupazioni con attività di spettacolo viaggiante, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1000.

Per gli spettacoli viaggianti è prevista la riduzione del 50% del canone previsto, come risulta nell'allegata tabella al presente regolamento.

J. Occupazioni effettuate da parte di aziende che erogano servizi pubblici

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge, in base al combinato disposto degli art. 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del Decreto Legislativo n. 446 del 15.11.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 bis – Determinazione della misura della tariffa relativa alle occupazioni realizzate da Pubblici esercizi ed esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande

1. Per l'occupazione del suolo, soprasuolo e sottosuolo, temporanea o annuale, realizzata da Pubblici esercizi o da esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando la suddivisione del territorio comunale in due zone, ai sensi del precedentemente art. 23, la determinazione della tariffa finalizzata alla quantificazione del canone è stabilita in aderenza ai principi previsti dal 1° comma dell'art. 3 del presente regolamento, nonché in base alla durata dell'occupazione determinata, ai sensi del precedente art. 21 bis, in ragione al periodo di effettiva apertura delle attività.

2. L'applicazione delle tariffe è diversificata per le occupazione temporanee, così come definite dal precedente art. 21 bis, lettera a), in base ai mesi di effettiva apertura dell'attività, secondo le seguenti fasce:

- a) Attività con effettiva apertura fino a 4 mesi;
- b) Attività con effettiva apertura da 5 a 7 mesi;

Le tariffe relative alle occupazioni temporanee, finalizzate alla determinazione del canone, si suddividono ulteriormente per ciascuna delle sopra indicate fasce, a seconda che il periodo di effettiva apertura ricada interamente o in misura prevalente nel periodo di alta o bassa stagione, così come definiti all'art. 3, comma 2 del presente regolamento.

Per ciascuna delle sopraindicate fasce corrisponde una diversa tariffa del canone, così come indicato nell'allegato A) al presente regolamento. Il relativo canone è determinato, applicando la tariffa corrispondente alla fascia di riferimento per la superficie, espressa in metri quadrati, oggetto di occupazione.

3. La determinazione del canone relativamente alle occupazioni annuali, così come definite dall'art. 21 bis, lettera b), è stabilita con l'applicazione di una tariffa diversificata in funzione dei mesi di effettiva apertura, moltiplicata per la superficie espressa in metri quadrati oggetto di occupazione, differenziata come segue:
 - a) Attività con effettiva apertura da 8 a 9 mesi;
 - b) Attività con effettiva apertura da 10 a 12 mesi.

Art. 26 - Casi particolari

1. Il suolo pubblico occupato, occasionalmente e temporaneamente, in occasione delle ricorrenze e per lo svolgimento di mercati occasionali, sono soggette ad una tariffa giornaliera o forfettaria specifica, precisate nell'allegata tabella al presente regolamento.

Art. 27 - Arrotondamento della superficie occupata

1. Le superfici inferiori al metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare superiore.
Le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

Art. 28 - Agevolazioni

1. Il canone, determinato ai sensi del precedente art. 24 del presente regolamento, è così ridotto:
 - a) Per le occupazioni temporanee realizzate nell'esercizio di attività di giochi e dello spettacolo viaggiante, del 50%;
 - b) Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e mercati avente durata inferiore ad un'ora, del 50%;
 - c) Per gli ambulanti denominati "spuntisti" è possibile effettuare una concessione nella quale si prevedano convenzionalmente almeno 20 (venti) presenze annuali, eventualmente rinnovabili di ulteriori 10 presenze, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, senza eventuali rimborsi per le presenze non usufruite. Le occupazioni di coloro che stipuleranno la suddetta concessione convenzionale usufruiranno della riduzione del 50% del canone.
 - d) Per le occupazioni realizzate per finalità di esposizione e mostra d'arte che comportino la chiusura parziale o totale di strade e/o piazze, anche se patrocinate dal Comune, del 50%;
 - e) Per le occupazioni realizzate da parte di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, del 50%.
 - f) Per le occupazioni realizzate per finalità di vendita giornali in edicole e librerie, del 25%.

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
- b) Per le occupazioni realizzate per finalità sportive e culturali e realizzate da Associazioni politico-culturali;
- c) Per le occupazioni realizzate da Associazioni di volontariato e Onlus;
- d) Per le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni direttamente organizzate dal Comune o con il concorso di altri soggetti pubblici o privati ed espressamente individuate con Delibera di Giunta Comunale;
- e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati, nonché taxi e veicoli da noleggio con conducente, nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- f) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 30 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e, comunque, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato per anno solare con le seguenti scadenze e modalità:
 - a) Per importi non superiori a € 400,00, in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno;
 - b) Per importi non superiori a € 800,00, il pagamento potrà avvenire in due rate di uguale importo, scadenti rispettivamente entro il 31 marzo ed entro il 30 Settembre di ciascun anno;
 - c) Per importi superiori a € 800,00, il pagamento potrà avvenire in quattro rate con importo così suddiviso: 5% dell'importo totale entro il 31 Marzo – 15% entro il 30 Giugno – 60% entro il 30 Settembre – 20% entro il 31 Dicembre.
 - d) Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione sarà effettuata alle predette scadenze ancora utili, alla data di inizio delle occupazioni stesse.
 - e) concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano nel corso dell'anno, il canone, va corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione.
3. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non versata, pena la decadenza della concessione.
4. Relativamente alle concessioni permanenti, l'Ufficio Tributi predisponde annualmente gli avvisi di pagamento del canone annuale per i titolari di concessione.
5. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento presso la tesoreria comunale Agenzia Monte dei Paschi di Siena Marciana Marina, con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi/€, e per eccesso, se pari o superiore a 50 centesimi/€.

6. L'importo minimo del canone di occupazione del suolo pubblico è fissato in € 15,00, nel caso in cui l'importo sia inferiore a detta cifra.

Art. 31 – Rateizzazione

1. In sede di prima applicazione, in caso di rilevate situazioni di morosità relative ad annualità precedenti, rilevabili anche dall'omessa allegazione alla domanda di concessione delle ricevute di versamento previste dal comma 5 del precedente art. 7 bis, è data facoltà al richiedente l'occupazione di suolo pubblico, con motivata istanza, di richiedere la dilazione del pagamento dei canoni non versati, previa presentazione al Comune di polizza fideiussoria a garanzia del debito complessivo. La rateizzazione può essere concessa, dall'Ufficio di Polizia Municipale solo ed esclusivamente dietro presentazione della suddetta garanzia fideiussoria per un numero massimo di 24 rate, con scadenza mensile, nella cui determinazione dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale vigente, con decorrenza dalla data in cui detti canoni avrebbero dovuto essere versati.
2. Per le concessioni annuali, disciplinate dal precedente art. 7 bis, a decorrere dall'anno 2016 e, comunque, dall'anno successivo al rilascio della prima concessione, è facoltà del richiedente l'occupazione di suolo pubblico optare per il pagamento del canone di competenza dell'anno, rateizzato in due soluzioni come previsto al precedente art. 30, comma 3.

Art. 32 – Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative, previste dall' art. 7 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
2. Le occupazioni abusive sono sanzionate, a seguito di verbale di contestazione redatto dall'Ufficio Polizia Municipale.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore, con il processo verbale di contestazione delle violazioni, intima al trasgressore, la cessazione dell'abuso ed il ripristino dello stato dei luoghi e provvede all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'Ufficio di Polizia Municipale trasmetterà all'Ufficio Tributi copia del processo verbale di contestazione delle violazioni, il quale provvederà all'emissione a carico dell'occupatore di fatto di apposito avviso di accertamento con indicazione del canone dovuto, con l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente e della sanzione pari al 30% del canone dovuto.
5. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia di ciò che occupa abusivamente gli spazi pubblici, sono a carico del trasgressore.

Art. 33 – Omesso, parziale o ritardato pagamento

1. Relativamente alle concessioni annuali, così come definite e disciplinate dal precedente art. 21 bis comma 1, lettera b, in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, l'Ufficio di Polizia Municipale, unitamente all'importo dovuto, dovrà esigere il pagamento della sanzione pari al 30% del canone e degli interessi maturati decorrenti dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito, sino alla data del versamento.
2. In caso di tardivo pagamento del canone finalizzato alla rimozione del vincolo di inconcedibilità, così come previsto al comma 3 del precedente art. 19, l'Ufficio di Polizia Municipale dovrà esigere, unitamente all'importo dovuto, il pagamento della sanzione pari al 30% del canone e degli interessi maturati decorrenti dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito, sino alla data del versamento.

3. Relativamente alle concessioni permanenti, in caso di omesso pagamento del canone o anche di una singola rata, l'Ufficio Tributi provvederà a notificare all'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui il canone si riferisce, apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione del canone dovuto, degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data di emissione dell'atto, e della sanzione pari al 30% dell'importo del canone ancora dovuto.
4. Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento entro 30 giorni, viene disposta la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Art. 34 – Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non sarà effettuato il rimborso del canone, qualora sia di ammontare annuo inferiore a complessivi € 5,50.
2. Le somme versate e non dovute saranno rimborsate entro 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione.

Art. 35 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva sarà effettuata con la procedura prevista dall' art. 36, comma 2, lettera a), del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni in Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 36 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione di suolo pubblico, disciplinato dal presente regolamento, sono competenza del Giudice Amministrativo.
Le controversie che riguardano l'applicazione del canone di concessione sono riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

PARTE QUARTA **NORME TRANSITORIE FINALI**

Art. 37 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal
Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso incompatibili.

Art. 38 – Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, sono da considerarsi revocate, con la decorrenza prevista al precedente art. 37, per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. L'Ufficio di Polizia Municipale provvederà, in sede di prima applicazione del presente regolamento, a comunicare ai concessionari la revoca di cui al precedente comma 1, contestualmente all'invito ad

attivare la procedura di richiesta di concessione di suolo pubblico, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis del presente regolamento.

Allegato A

TARIFFE

TARIFFE COSAP OCCUPAZIONI PERMANENTI			
CATEGORIA	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	ZONA "A"	ZONA "B"
1	Attività commerciale non alimentare	€ 24,00	€ 12,00
2	Attività commerciali alimentari diverse da pubblici esercizi e diverse da esercizi di vicinato che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande	€ 30,00	€ 15,00
3	Tende	€ 10,00	€ 5,00
4	Spazi sottostanti il suolo	€ 14,00	€ 7,00
5	Commercio ambulante – posto fisso	€ 12,00	
6	Passi carrabili	€ 14,00	€ 7,00
7	Distributori di carburante suolo, sottosuolo e soprasuolo	€ 62,00	€ 31,00
8	Distribuzione tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica - Chioschi	€ 12,00	€ 6,00
9	Occupazione con condutture realizzate da soggetti diversi da aziende di erogazione dei pubblici servizi	€ 16,00 al metro lineare	€ 8,00 al metro lineare
10	Occupazioni permanenti diverse da quelle sopra indicate	€ 24,00	€ 12,00
11	Occupazioni permanenti con fioriere o elementi di arredo urbano	€ 12,00	€ 6,00

*le sopra indicate tariffe, ad eccezione della categoria 9, sono espresse in Euro per metro quadrato

TARIFFE COSAP OCCUPAZIONI TEMPORANEE			
CATEGORIA	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	ZONA "A"	ZONA "B"
1	Attività commerciale non alimentare	€ 2,00	€ 1,00
2	Attività commerciale alimentare diverse da pubblici esercizi e diverse da esercizi di vicinato che effettuano somministrazione di alimenti e bevande	€ 4,00	€ 2,00
3	Tende	€ 1,00	€ 0,50
4	Spettacoli Viaggianti	€ 4,00	€ 2,00
5	Mostra mercato serale	€ 2,00	€ 1,00
6	Commercio ambulante itinerante	€ 2,00	€ 1,00
7	Commercio ambulante - Spuntisti mercato posto fisso	€ 2,00	€ 1,00
8	Occupazione per lavori: da 1 a 30 giorni	€ 4,00	€ 2,00
9	Occupazione per lavori da oltre 30 giorni	€ 2,00	€ 1,00
10	Occupazioni temporanee diverse da quelle sopra indicate – Riprese cinematografiche	€ 2,00	€ 1,00
11	Occupazioni temporanee con fioriere o elementi di arredo urbano	€ 2,00	€ 1,00

*le sopra indicate tariffe, ad eccezione della categoria 4, sono espresse in Euro al giorno per metro quadro

**TARIFE PER OCCUPAZIONI ANNUALI (ART.21 BIS, COMMA 1, LETTERA B)
RELATIVE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI DI VICINATO CHE EFFETTUANO
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

CATEGORIA	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	ZONA "A"	ZONA "B"
1	Occupazioni annuali con effettiva apertura da 8 a 9 mesi (art. 25 bis, comma 3, lettera a)	€ 40,00	€ 20,00
2	Occupazioni annuali con effettiva apertura di 10 mesi (art. 25 bis, comma 3, lettera b)	€ 30,00	€ 15,00

**TARIFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART. 21 BIS, COMMA 1, LETTERA A)
PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI DI VICINATO CHE EFFETTUANO SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

CATEGORIA	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	ZONA "A"		ZONA "B"	
		Alta Stagione	Bassa Stagione	Alta Stagione	Bassa Stagione
1	Occupazioni temporanee con effettiva apertura dell'attività fino a 4 mesi (art. 25 bis, comma 2, lettera a)	€ 100,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 25,00
2	Occupazioni temporanee con effettiva apertura dell'attività da 5 a 7 mesi (art. 25 bis, comma 2, lettera b)	€ 60,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 15,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Per ciascuna richiesta di concessione presentata	€ 20,00
--	---------